

Statuto del Cineclub Fedic "Delta del Po"

aggiornato in data 21.09.2017

Art. 1. E' stata costituita in data 18.10.1991, l'Associazione Culturale "Cineclub Fedic Delta del Po" in forma di Associazione non riconosciuta.

Art. 2. L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro ed ha come finalità la pratica, lo sviluppo, la diffusione di attività ricreative e culturali, intese come mezzo di formazione civica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività atta alla esplicazione dei proponimenti sociali e mediante lo svolgimento di iniziative di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si propone di realizzare iniziative di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del territorio del Delta del Po. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3. L'Associazione ha sede legale in Lagosanto (FE) Borgo dei fiocinini n.1 e sede operativa in Via Spina n. 106. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessiterà di modifica statutaria. L'Associazione comunicherà tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 4. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. I soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Per garantire l'effettività del rapporto medesimo, si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo, contenente tutte le informazioni personali, che dovrà essere presentata da almeno altri due soci già tesserati.

Art. 7. L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di eventuale reiezione motivata dal Consiglio Direttivo, e formalmente comunicata al candidato socio, questi potrà fare ricorso all'Assemblea, che deciderà a maggioranza.

Art. 8. I soci possono essere persone fisiche di età non inferiore a 18 anni, possono essere ammessi a far parte dell'Associazione cittadini italiani che godono di buona reputazione e onestà, che manifestano interesse alle attività sociali e culturali dell'Associazione. Non saranno ammesse le persone che non rispecchieranno tali requisiti o che verranno ritenute non rispettose dei diritti delle persone e delle leggi democratiche dello stato.

Art. 9. La qualifica di socio dà diritto di partecipare alle attività sociali e culturali, a frequentare i locali dove esse vengono svolte, a godere delle agevolazioni e delle opportunità riservate ai soci. Il socio ha il dovere di rispettare lo statuto e i regolamenti sociali dell'Associazione, di mantenere un

rapporto corretto con gli altri soci, di portare il proprio contributo alle attività dell'Associazione, di far crescere e migliorare i servizi offerti dall'Associazione.

Art. 10. Il socio potrà dimettersi, con lettera o con posta elettronica o sms, che dovrà essere inviata all'Associazione entro il 15 novembre di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione l'adesione all'Associazione si intenderà rinnovata per un altro anno.

Art. 11. Il socio che non provvederà al pagamento della quota annuale del tesseramento entro la data fissata dal Consiglio Direttivo, appositamente comunicata per affissione all'interno della sede e tramite posta elettronica, si intenderà automaticamente escluso dall'Associazione.

Art. 12. Il socio che commetta, entro o fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire escluso da socio su proposta del Consiglio Direttivo all'assemblea. Contro tale decisione il socio può fare ricorso appellandosi all'assemblea, che deciderà a maggioranza.

Art. 13. Le quote saranno intrasmissibili, se non in ipotesi di trasferimento a causa di morte, e non saranno rivalutabili.

Art. 14. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15. Le assemblee potranno essere ordinarie e straordinarie.

Art. 16. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 di marzo di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno sociale in corso. E' fatto obbligo di reinvestire un eventuale avanzo di gestione in attività istituzionali statutariamente previste. E' previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17. La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta anche da almeno 1/10 dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.

Art. 18. L'assemblea dovrà essere convocata mediante posta elettronica o tradizionale, almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Art. 19. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea, vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice Civile.

Art. 20. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione, saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che non potrà essere nello stesso giorno della prima convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni delle assemblee, i bilanci o i rendiconti saranno resi noti tramite corrispondenza in rete o con lettera tradizionale, entro 8 giorni dalla data in cui si è tenuta l'assemblea.

Art. 21. Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi consiglieri sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza.

Art. 23. Il Consiglio dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere almeno due dei suoi componenti.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

Art. 25. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci;
- b) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
- d) redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, redigere anche un bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea, curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- e) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- f) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- h) curare l'ordinaria amministrazione, e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

Art. 26. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 27. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 28. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, viene previsto l'obbligo della devoluzione del patrimonio residuo a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale.

Art. 29. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

il segretario

Lauro Roberto Marinelli

il presidente

Carlo Menegatti